

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C. e 41 CPA.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:

- Consiglio di Stato, Sezione Settima;
- Procedimento n. 7304/2024 R.G.

B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:

B.1

	Cognome	Nome
1	ALEO	Serena
2	ALESSANDRINI	Nataschia
3	ALFANO	Teresa
4	ANTINORA	Assunta
5	APICELLA	Rosaria Benedetta
6	ARACRI	Maria Teresa
7	BARASCHINO	Tiziana
8	BOCCALI	Federica
9	BOCCIA	Maria
10	BRANCA	Concetta
11	BUONOCORE	Vittoria
12	CACCAMO	Patrizia
13	CAPRELLA	Mariagrazia
14	CAPUANO	Andrea
15	CAPUTO	Miriana
16	CATARINOZZI	Andrea
17	CIBELLI	Giuseppe
18	CIVILETTO	Simona
19	COLUCCI	Veronica
20	COPPOLA	Carmen
21	CORIGLIANO	Caterina
22	COSTA	Tiziana
23	CROCE	Manuela
24	CRUDO	Liberata
25	D'ALONZO	Marica
26	D'ERARIO	Rosanna

27	DE GIORGI	Nadia Anna
28	DI BONA	Cesare
29	DI PRIMA	Giuseppina
30	DI VAIRA	Debora
31	DI VITO	Federico
32	DROGO	Giovanna
33	EMANUELE	Michela
34	EMILIO	Vincenzo
35	FAVARA	Silvia
36	FERRARA	Calogera Aldina
37	GIANCOLA	Cristina
38	GIANNONE	Melania
39	GRASSO	Agata
40	GRASSO	Rosanna
41	GRASSO	Eleonora
42	GRILLO	Jessica
43	GUARINO	Cristiano
44	GUCCIARDI	Laura
45	INGUANTA	Mariaconcetta
46	LA MARTINA	Giovanni Paolo Angelo
47	LA REGINA	Giulia
48	LANDOLFI	Isabella
49	LO GRASSO	Salvatore
50	LOSENNO	Giovanni
51	MACAUDA	Alessandra
52	MAINIERI	Elvira
53	MANGIAPELO	Thaira
54	MANNELLA	Luigi
55	MARCHI'	Giuseppina
56	MARINO	Christian
57	MARTONE	Andrea
58	MARTORI	Loredana
59	MICCICHE'	Carmelo
60	MILAZZO	Salvatore
61	NASTASI	Carmela Giuseppa
62	NOBILE	Federica
63	PALAZZOLO	Anna Rita
64	PAPINI	Elisa
65	PESCE	Maria Grazia
66	PETRACCIA	Paolo
67	POLI	Elias
68	PRAINO	Alessio

69	PRESTIPINO	Melania
70	PUCCI	Rossella
71	RAIANO	Monica
72	RICCIARDI	Tiziana
73	ROSSI	Anna Maria
74	RUGGIERI	Laura
75	SALSANO	Giuseppe
76	SANTAMARIA	Andonella
77	SANTORO	Marco
78	SCALIA	Anastasia Francesca
79	SCHIAVONE	Lucia
80	SCHICCHI	Filippo
81	SECONDULFO	Anna
82	SINISCALCHI	Nadia
83	VENEZIA	Paola
84	VENNA	Vincenza
85	VERDE	Luca
86	ZAPPIA	Michelina Maria Grazia
87	ZOUKIS	Vasileios

B.2

Amministrazione appellata: Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore; Uffici Scolastici Regionali per la Toscana, per le Marche, per la Puglia, per la Lombardia, per la Sicilia, per l'Abruzzo, per la Calabria, per il Piemonte, per il Lazio, per la Liguria, per il Molise, per la Basilicata, per la Campania, per il Veneto in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

C) Provvedimenti impugnati in primo grado.

Annullamento, previa sospensione dell'efficacia e adozione di misura cautelare anche atipica:

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito

istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse:

A) nella Tabella A/5 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado” non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento ;

B) nella Tabella A/7 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

Con il ricorso innanzi al Tar del Lazio, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui si nella Tabella A/5 non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento ;

D) Provvedimento giurisdizionale impugnato in appello.

Ordinanza n. 3833/2024 REG.PROV.CAU. emessa dal TAR del Lazio-Roma Sezione Quarta Bis nel procedimento NRG 6868/2024 pubblicata il 30.8.2024 e non notificata, che ha respinto la domanda cautelare proposta in via incidentale per l’annullamento degli atti impugnati.

E) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del D.Lgs. 59/2017. Violazione del DPCM 4 agosto 2023 nonché del D.Lgs. 59/2017. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illegittimità e irragionevolezza dell'azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

Con ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti, tutti inseriti nella GPS sostegno scuola secondaria di secondo grado nonché nelle graduatorie delle varie classi ITP, hanno contestato la legittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui non ha previsto in favore degli insegnanti tecnico pratici la valutazione del punteggio aggiuntivo (rispetto al punteggio attribuito per il titolo di accesso) di punti 24 spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e, contestualmente, ha consentito la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il solo personale docente (Tabella A/5), con ciò realizzando una violazione di legge oltre che un'evidente disparità di trattamento.

Violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere. Irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165.

I ricorrenti hanno, inoltre, contestato la violazione del principio di par condicio tra i candidati e di imparzialità.

L'omessa previsione del punteggio aggiuntivo in favore del personale ITP pone, infatti, gli stessi in una ingiustificata posizione di pregiudizio rispetto al personale docente laureato: consentire al solo personale docente della tabella A la fruizione di un punteggio aggiuntivo (ben 24 punti) significa riconoscere agli stessi un vantaggio rispetto agli altri candidati ITP (tabella B), in palese violazione della par condicio. E' evidente, infatti, che, ai fini della formazione della graduatoria I fascia sostegno, l'amministrazione non garantisce le medesime possibilità ai candidati, pur a fronte del possesso dei medesimi titoli.

F) CONTROINTERESSATI.

Tutti i docenti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle

graduatorie provinciali per le supplenze I fascia sostegno nelle province di Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Catania, Chieti, Cosenza, Crotone, Cuneo, Enna, Foggia, Frosinone, Genova, Isernia, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Messina, Milano, Monza e Brianza, Napoli, Novara, Palermo, Pavia, Pescara, Pistoia, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Treviso, Verona, Vicenza; nonché tutti gli insegnanti che hanno presentato domanda di inserimento nella graduatorie ITP prima fascia per le classi di concorso B003-Laboratori di Fisica; B011-Laboratori di scienze e tecnologie agrarie; B012-Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche; B016-Laboratori di scienze e tecnologie informatiche; B020-Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina; B021- Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita; B023-Laboratori per i servizi socio sanitari.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale competente nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Consiglio di Stato".

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto n. 3625/2024 emesso in data 01/10/2024 (pubblicato in data 02.10.2024) dal Consiglio di Stato - Sezione Settima, nel procedimento n. 7304/2024 R.G.

Si allega:

1. decreto del Presidente del CDS n. 3625/2024 pubblicato il 2.10.2024.
2. copia del ricorso di primo grado;
3. copia ordinanza n. 3833/2024 del Tar del Lazio impugnata;
4. atto di appello cautelare.

Favara, 2 ottobre 2024

Avv. Giuseppe Limblici